

## Dichiarazione tra la Svizzera e l'Austria-Ungheria<sup>2</sup> sulla riaccettazione di già prima attinenti

Data il 21/28 ottobre 1887  
Entrata in vigore il 28 ottobre 1887

---

I Governi della Confederazione Svizzera e della Monarchia austro-ungarica sono convenuti di attenersi, rispetto all'accettazione di espulsi, alla massima seguente, cioè: che ciascuna delle Parti contraenti si obbliga, sulla domanda dell'altra Parte, a riaccettare i suoi attinenti, quand'anche i medesimi, secondo la legislazione del paese, abbiano già perduta l'attinenza, purchè non siano divenuti, secondo le leggi proprie dell'altro paese, attinenti di questo ultimo.

*In fede di che*, è stata data la presente Dichiarazione, che fu scambiata con una Dichiarazione corrispondente data dall'I. R. Governo austro-ungarico.

Berna, 21 ottobre 1887.  
Vienna, 28 ottobre 1887.

In nome  
del Consiglio fed. svizzero,

Il Presidente della Confederazione: Droz

Il Cancelliere della Confederazione: Ringier

di Sua Maestà Imp.  
Reale Apostolica  
Ministro della Casa Imperiale  
degli Affari Esteri:

Gustav Graf Kálnoky

CS 11 569

- <sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.
- <sup>2</sup> Per la Repubblica d'Austria la validità della presente dichiarazione è stata confermata nel n. 1 lett. e dello scambio di note del 6 mar. 1926 concernente l'applicazione dei trattati anteriori (RS **0.196.116.31**) e nella lett. B n. III 2 dello scambio di note dei 7 lug. 1948/11 ott. e 30 nov. 1949 (RS **0.196.116.32**).

